

N. R.G. 7423/2014

Sentenza n. 1484/2015 pubbl. il 02/11/2015  
RG n. 7423/2014  
Repert. n. 3613/2015 del 19/11/2015



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7423/2014**

tra

[REDACTED]

**RICORRENTE**

e

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**RESISTENTE**

Oggi **2 novembre 2015** ad ore **9,07** innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

Per **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** il dott. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 429 c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi



Sentenza n. 1484/2015 pubbl. il 02/11/2015  
RG n. 7423/2014  
Repert. n. 3613/2015 del 19/11/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7423/2014** promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv.  
[redacted] e dell'avv. [redacted]  
[redacted] lettivamente domiciliato in C [redacted]  
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. )**, con il patrocinio dell'avv.  
[redacted] e dell'avv. [redacted]  
[redacted] lettivamente domiciliato in VIA [redacted]  
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n. 689/1981 relativa a sanzioni.  
**Conclusioni:** come in atti

**Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione**



Con ricorso *ex art. 6* D.Lgs. n. 150/2011 [redacted] proponeva opposizione avverso il decreto n. 139946/A emesso in data 7.2.2014 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento I – Direzione V a suo carico, con cui veniva comminata la sanzione amministrativa pari ad euro 55.768,00, in ordine alla violazione di cui agli artt. 1, comma 1, L. n. 197/1991 e 49 D.Lgs. n. 231/2007 per avere acquisito in trasferimento la somma complessiva di euro 1.115.361,00 in contanti, senza il tramite degli intermediari abilitati.

Il ricorrente chiedeva la sospensione in via provvisoria dell'esecutorietà del decreto *de quo*, nonché l'annullamento, la dichiarazione di nullità o comunque l'invalidità del decreto stesso in considerazione della decadenza del diritto ad esigere la sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 60 D.Lgs. n. 231/2007 e 14 L. n. 689/1981 per tardività della contestazione, del difetto di motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni nella misura del 5% anche con riferimento all'illegittima disapplicazione dell'art. 16 L. n. 689/1981 (in tema di pagamento in misura ridotta sulla scorta dell'asserito superamento della soglia di euro 250.000,00) nel caso di operazioni frazionate del valore superiore ad euro 250.000,00.

Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e la conferma della piena legittimità e validità del decreto opposto con conseguente convalida dello stesso, accertamento dell'obbligo del ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo decreto irrogata e condanna dell'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.

Le contestazioni di cui all'opposto decreto traggono origine da una verifica condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Emilia nei confronti dello [redacted] volta al riscontro della corretta osservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nella L. n. 197/1991.

Dagli accertamenti compiuti emergeva che il ricorrente nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008 aveva ricevuto denaro contante senza il tramite degli intermediari abilitati [redacted] dichiarava di lavorare nel settore riguardante l'organizzazione di pellegrinaggi a [redacted] e di aver ricevuto in contanti le somme successivamente versate sul conto corrente n. 1000/1046 acceso presso [redacted] filiale 05086 di [redacted] intestato alla ditta individuale [redacted] [redacted] sul quale era delegato ad operare. Il denaro contante veniva generalmente raccolto da due o tre capigruppo, che a loro volta raccoglievano una somma pari ad euro 2.500,00/3.000,00 circa da ciascun pellegrino che intendeva effettuare il viaggio, anche se qualche volta il ricorrente stesso si occupava di raccogliere il denaro dai singoli viaggiatori.

Le somme versate sarebbero state tutte superiori alla soglia di euro 12.500,00 prevista dall'art. 49 D.Lgs. n. 231/2007, tranne 8 importi i quali, pur se di ammontare inferiore, sono stati, in quanto versati nell'arco di sette giorni, cumulati riconducendoli in tal modo ad un'operazione unitaria.



Sulla base di tali riscontri la Guardia di Finanza provvedeva ad elevare e a notificare il 23.4.2010 il processo verbale di contestazione nei confronti dell'opponente, precisando che non si applicava l'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 L. n. 689/1981 in applicazione degli artt. 6, comma 6, lettera e), D.Lgs. n. 56/2004 e 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, essendo escluso per violazioni i cui importi siano superiori ad euro 250.000,00.

Copia del verbale veniva trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, visto il parere della Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio ex art. 1 DPR n. 114/2007, ritenuto [REDACTED] responsabile della violazione contestata, emanava il decreto in epigrafe.

Col primo motivo di ricorso [REDACTED] ha eccepito il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, del termine decadenziale di novanta giorni di cui all'art. 14, comma II, L. n. 689/1981 per la notifica del processo verbale di contestazione per violazione delle norme antiriciclaggio.

Dirimente per la valutazione sulla tempestività della notifica è l'individuazione del giorno dell'avvenuto accertamento dell'infrazione.

Il ricorrente ha indicato come *dies a quo* la data del 24 febbraio 2010 ("il Reparto Operante [...] già alla data del 24.02.2010 aveva accertato l'entità della violazione quantificata in euro 1.115.461,00 e sostanzialmente raggiunto il convincimento della sua effettiva commissione", p. 5 del ricorso); l'Amministrazione, nella propria comparsa, ha contestato tale circostanza individuando nella data del 18 marzo 2010 il momento conclusivo dell'accertamento.

Tale motivo di ricorso è infondato.

Il verbale di contestazione *de quo* è stato infatti notificato in data 23 aprile 2010 (vedi doc. 2 allegato al ricorso), quindi tempestivamente rispetto ad entrambe le date individuate dalle parti (la data di scadenza dei 90 giorni decorrenti dal 24.2.2010 era infatti il 25.5.2010).

Col secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione per quanto attiene alla determinazione della sanzione che, discostandosi dal minimo edittale, doveva essere specificamente motivata.

A questo riguardo, l'art. 5, comma I, D.L. n. 143/1991, ora art. 58, comma I, D.Lgs. n. 231/2007, prevede una forbice edittale compresa tra l'1% e il 40% della somma oggetto di trasferimento; al ricorrente è stata comminata la sanzione nella misura del 5%.

Anche questo motivo è infondato.

Sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo



deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione; l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla applicando direttamente i criteri di legge" [cfr. Cass. civ. 22 luglio 2008, n. 20189; nello stesso senso, 23 luglio 2009 n. 17345, 19 aprile 2010, n. 9251, 29 novembre 2010, n. 24127].

Tenuto conto dei criteri di quantificazione di cui all'art. 11 L. 689/1981 nonché della forbice individuata dal legislatore (dall'1 al 40%), la sanzione comminata al ricorrente va ritenuta congrua.

La somma di denaro oggetto della contestazione pari ad euro 1.115.361,00 è infatti di notevole entità; inoltre la violazione è stata commessa da un soggetto professionalmente qualificato nell'ambito della sua attività imprenditoriale e la condotta è stata reiterata in un arco temporale significativo (oltre due anni).

Con il terzo motivo di ricorso [REDACTED] ha infine eccepito l'illegittimità del decreto opposto, in quanto il Ministero resistente non ha riconosciuto all'opponente l'esercizio della facoltà di oblazione di cui all'art. 16 L. n. 689/1981, applicabile alle violazioni il cui importo non superi la soglia di euro 250.000,00.

Tale eccezione è fondata.

L'art. 60, comma II, D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che la facoltà di oblazione sia concessa nel caso in cui la violazione di cui si è reso responsabile il ricorrente non sia di importo superiore ad euro 250.000,00. L'art. 49, primo comma, del medesimo decreto legislativo prevede che rientri nella condotta illecita di trasferimento di denaro contante non solo la singola dazione di importo pari o superiore ad euro 12.500,00, bensì anche la cd. "operazione frazionata" che superi tale soglia, definita dall'art. 1, comma II, lettera m) come "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Nel processo verbale di contestazione notificato al ricorrente in data 23.4.2010 vengono riportati alcuni versamenti in contanti effettuati dallo [REDACTED] sul conto corrente n. 1000/1046 acceso presso la



[redacted] filiale 05086 di [redacted] sede, intestato a [redacted]  
[redacted] di importo inferiore alla soglia di punibilità di euro 12.500,00 prevista dall'art. 49, comma I, D.Lgs. 231/2007.

Questi versamenti sono stati cumulati in sede di accertamento con altri trasferimenti di denaro contante posti in essere in momenti diversi ma ricompresi in un periodo di tempo di sette giorni.

Nello specifico, sono da considerarsi operazioni frazionate:

- I due versamenti effettuati in data 27.11.2006 di importo pari rispettivamente ad euro 32.700,00 ed euro 4.500,00, per un totale di euro 37.200,00;
- I due versamenti effettuati in data 25.10.2007 e 26.10.2007 di importo pari rispettivamente ad euro 12.400,00 ed euro 12.000,00, per un totale di euro 24.400,00;
- I due versamenti effettuati in data 9.10.2008 e 10.10.2008 di importo pari rispettivamente ad euro 8.400,00 ed euro 6.700,00, per un totale di euro 15.100,00;
- I tre versamenti effettuati dal 14.10.2008 al 16.10.2008 di importo pari rispettivamente ad euro 10.000,00, euro 9.000,00 ed euro 10.500,00, per un totale di euro 29.500,00.

La valutazione compiuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze circa il cumulo degli importi sotto soglia di punibilità sopra riportati è da ritenersi corretta.

I versamenti effettuati dal ricorrente devono, infatti, considerarsi parte di un'operazione unitaria sotto il profilo economico ex art. 1, comma I, D.Lgs. n. 231/2007, consistente nell'organizzazione di pellegrinaggi a La Mecca.

Tuttavia, avendo la stessa Amministrazione riconosciuto nell'opposto decreto che i singoli trasferimenti di denaro contante contestati risultano di ammontare inferiore rispetto alla soglia di euro 250.000,00, non si rinviene alcun motivo che giustifichi la mancata concessione da parte della resistente della possibilità per l'ingiunto di accedere al pagamento in misura ridotta, posto che la lettera dell'art. 60, comma II, D.Lgs. n. 231/2007, stabilisce il valore soglia per la concessione dell'oblazione in riferimento alle singole violazioni dell'art. 49, comma I, non fissando alcun ambito temporale all'interno del quale più violazioni debbano, ai fini della facoltà di oblazione, essere cumulate (*"L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi I [...] il cui importo non sia superiore a 250.000 euro."*).

Per tutto quanto sopra esposto, va parzialmente accolto il ricorso proposto da [redacted] modificando per l'effetto il decreto n. 139946/A emesso in data 7.2.2014 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sola parte in cui non prevede la facoltà per l'ingiunto di ricorrere al pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981.



Tenuto conto del combinato disposto dell'art.16 l.24 novembre 1981 n.689 e dell'art.58 comma 1 decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231 parte opponente è ammessa al pagamento in misura ridotta della sanzione e più precisamente può pagare entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza la somma complessiva di euro 22.307,22 (pari al doppio del minimo della sanzione edittale - 1% della somma di denaro accertata- per ogni singola violazione, comprese le operazioni frazionate come sopra unificate).

Tenuto conto della conferma della sanzione irrogata sussiste la soccombenza dell'opponente.

Non può, però, trovare accoglimento la domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, in quanto l'art. 152 *bis* disp. att. c.p.c., riferendosi specificamente alle controversie di cui all'art. 417 *bis* c.p.c., trova applicazione esclusivamente nei giudizi di primo grado per controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 413, comma V, c.p.c.

In mancanza di specifica previsione in materia di opposizione a sanzioni amministrative è opportuno fare riferimento agli approdi giurisprudenziali cui è pervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (ai sensi dell'art. 23, comma IV, L. n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in siffatta ipotesi, l'amministrazione ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali connesse alla sua attività, che abbia affrontato concretamente per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota [cfr. Cass., Sez. I, 23 settembre 1997 n. 9635; Cass., Sez. I, 5 giugno 2001 n. 7597; Cass., Sez. I, 2 settembre 2004 n. 17674]. Tale impostazione ha ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale, che ha ritenuto non fondata la prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 23 L. n. 689/1981 e 91 c.p.c. nella parte in cui non consentirebbero la liquidazione delle spese di lite in favore dell'amministrazione vittoriosa difesa dai propri funzionari [cfr. C. Cost., ord. 2 aprile 1999 n. 117].

Non può pertanto liquidarsi alcuna somma a titolo di rimborso spese in favore dell'Amministrazione resistente, non avendo quest'ultima prodotto alcuna nota.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa n. 7423/2014 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, accoglie parzialmente il ricorso e modifica l'opposto decreto n. 139946/A emesso in data 7.2.2014 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –



Sentenza n. 1484/2015 pubbl. il 02/11/2015

RG n. 7423/2014

Repert. n. 3613/2015 del 19/11/2015

Dipartimento I – Direzione V nella sola parte in cui non prevede la facoltà per l'ingiunto di accedere al pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981 e per l'effetto:

- Conferma la sanzione amministrativa e condanna [REDACTED] al pagamento di euro 55.768,00 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Concede a [REDACTED] la facoltà di accedere all'oblazione di cui all'art. 16 L. n. 689/1981, ammettendolo al pagamento in misura ridotta della somma di euro 22.307,22 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dal deposito della presente sentenza.

Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Matteo Piumi, in tirocinio presso questo Ufficio ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

Reggio Emilia, 2.11.2015

**Il Giudice**

*dott.ssa Simona Boiardi*

